

# STATUTO

## Articolo 1 - Costituzione e sede

È costituita l'Associazione di volontariato denominata “Child In Need Institute (CINI) Italia Onlus”, abbreviata in “CINI Italia” con sede in Verona in Lungadige Panvinio n. 35; essa è retta dal presente statuto e dalle vigenti norme di legge in materia. L'Associazione potrà inoltre istituire sedi secondarie in località diverse con delibera dell'Assemblea dei Soci su proposta del Consiglio Direttivo.

## Articolo 2 - Carattere dell'Associazione

L'Associazione svolge attività di volontariato attraverso le prestazioni personali spontanee e gratuite dei suoi Soci e non persegue in alcun modo finalità lucrative. L'Associazione potrà partecipare quale Socio ad altri circoli e/o associazioni aventi scopi analoghi.

## Articolo 3 - Durata dell'Associazione

La durata dell'Associazione è illimitata.

## Articolo 4 - Scopi dell'Associazione

L'Associazione persegue fini umanitari, di solidarietà e di promozione dei diritti umani attraverso interventi sociali e sanitari realizzati in Paesi emergenti, in particolare a favore ed in collaborazione con l'Associazione CINI (Child In Need Institute) operante in iniziative

- di sostegno all'infanzia, alle donne e alle famiglie;
- di lotta alla malnutrizione infantile e la fame nel mondo;
- di promozione della salute infantile e delle donne;
- di formazione e qualificazione di operatori socio-sanitari da destinarsi a compiti di contrasto delle situazioni di malnutrizione e per promuovere la salute, soprattutto infantile;
- di ricerca nel campo della salute primaria;
- di miglioramento della qualità della vita dei bambini di strada e lavoratori attraverso l'educazione;
- di supporto a donne e bambini poveri in India attraverso progetti speciali;
- di promozione della vendita e la distribuzione in Italia di articoli di artigianato;
- di conoscenza e comprensione reciproche tra cittadini italiani ed indiani sulle tematiche dello sviluppo.

L'Associazione collabora con simili organizzazioni operanti in altri Paesi del mondo.

L'Associazione non può svolgere attività diverse da quelle sopra indicate ad

eccezione di quelle a esse strettamente connesse o di quelle accessorie a quelle statutarie, in quanto integrative delle stesse.

L'Associazione potrà garantire la sua collaborazione ad altri enti per la realizzazione di iniziative che rientrano nei propri scopi.

Per il migliore raggiungimento degli scopi sociali, l'Associazione potrà, tra l'altro, possedere, e/o gestire e/o prendere o dare in locazione beni, siano essi mobili o immobili; fare contratti e/o accordi con altre associazioni e/o terzi in genere.

### **Articolo 5 – Statuto**

Lo statuto vincola alla sua osservanza i Soci dell'Associazione. Esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività dell'Associazione stessa.

Il presente statuto è modificato con deliberazione dell'Assemblea straordinaria e con maggioranza dei due terzi dei componenti.

Lo statuto è interpretato secondo le regole dell'interpretazione dei contratti e secondo i criteri dell'art. 12 delle preleggi del codice civile.

### **Articolo 6 - Requisiti dei Soci**

Possono essere Soci dell'Associazione cittadini italiani o stranieri residenti in Italia di sentimenti e comportamento democratici, senza alcuna distinzione di sesso, razza, idee e religione che condividono le finalità e i principi statuari dell'Associazione.

L'elenco dei Soci dell'Associazione è tenuto costantemente aggiornato dal Presidente in un apposito registro, sempre disponibile per la consultazione da parte dei Soci.

### **Articolo 7 - Ammissioni e diritti dei Soci**

L'ammissione dei Soci è libera.

L'accettazione delle domande per l'ammissione dei nuovi Soci è deliberata dal Consiglio Direttivo.

La domanda di ammissione deve contenere l'impegno ad osservare il presente statuto, l'eventuale regolamento interno e le disposizioni del Consiglio Direttivo.

In caso di diniego espresso, il Consiglio Direttivo non è tenuto ad esplicitare la motivazione di detto diniego.

La domanda di ammissione presentata da coloro che non abbiano raggiunto la maggiore età, dovrà essere firmata da un genitore o da chi ne fa le veci.

Le iscrizioni decorrono dalla data in cui la domanda è accolta.

L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo fermo restando, in ogni caso, il diritto di recesso.

L'adesione all'Associazione garantisce all'associato maggiore di età il diritto di voto nell'Assemblea ordinaria e straordinaria, nell'elezione del Consiglio Direttivo

e delle altre cariche associative, e il diritto a proporsi quale candidato all'elezione degli organi sociali.

I Soci svolgono la loro attività in modo gratuito, ma hanno il diritto di essere rimborsati delle spese effettivamente sostenute per l'attività prestata, nei limiti indicati dall'art. 10, sesto comma, del D.Lgs. n. 460/97.

### **Articolo 8 - Doveri dei Soci**

L'appartenenza all'Associazione ha carattere libero e volontario ma impegna gli aderenti al rispetto delle norme del presente statuto e delle deliberazioni prese dai suoi organi rappresentativi, secondo le competenze statutarie. In particolare il Socio deve mantenere un comportamento corretto sia nelle relazioni interne con gli altri Soci che con i terzi, e astenersi da qualsiasi atto che possa nuocere all'Associazione.

### **Articolo 9 - Sanzioni disciplinari**

Al Socio che non osservi lo Statuto, l'eventuale regolamento e le disposizioni emanate dal Consiglio Direttivo nell'ambito dei suoi poteri, si rende responsabile di infrazioni disciplinari o comunque nuoccia col suo comportamento al buon nome dell'Associazione potranno essere inflitte dal Consiglio Direttivo le seguenti sanzioni:

- a) richiamo scritto per le infrazioni disciplinari lievi;
- b) sospensione dell'esercizio dei diritti di Socio;
- c) espulsione.

### **Articolo 10 - Perdita della qualifica di Socio**

La qualifica di Socio può venire meno per i seguenti motivi:

- a) per dimissioni da comunicarsi per iscritto almeno un mese prima dello scadere dell'anno;
- b) per decadenza e cioè la perdita di qualcuno dei requisiti in base ai quali è avvenuta l'ammissione;
- c) per delibera di espulsione;
- d) per ritardato pagamento dei contributi per oltre un anno;
- e) per mancanza ingiustificata a tre assemblee consecutive;
- f) per incapacità di intendere e volere comprovata giudizialmente;
- g) per morte.

### **Articolo 11 - Organi dell'Associazione**

Organi dell'Associazione sono:

- l'Assemblea generale dei Soci;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;
- il Tesoriere;
- il Revisore dei Conti.

Tutte le cariche sociali sono conferite a titolo gratuito (ad eccezione del Revisore dei Conti se esterno ai Soci), ed attribuiscono solo il diritto al rimborso delle spese effettivamente sostenute per conto e nell'interesse dell'Associazione, il tutto nei limiti indicati dall'art. 10, sesto comma, del D.Lgs n. 460/97.

L'elezione degli organi dell'Associazione non può in alcun modo essere vincolata o limitata, ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.

I membri degli organi dell'Associazione che dovessero incorrere in una delle sanzioni disciplinari previste nel presente Statuto, decadono automaticamente dall'incarico ricoperto.

### **Articolo 12 - Partecipazione all'Assemblea**

L'Associazione ha nell'Assemblea il suo organo sovrano. In questa sede vengono determinati gli orientamenti generali dell'Associazione e vengono prese le decisioni fondamentali di indirizzo cui debbono attenersi tutti gli organi sociali. Hanno diritto di partecipare all'Assemblea sia ordinaria che straordinaria tutti gli aderenti all'Associazione in regola con il pagamento delle quote annuali.

L'Assemblea viene convocata in via ordinaria almeno una volta all'anno entro il quarto mese dalla chiusura dell'esercizio sociale.

L'Assemblea può inoltre essere convocata tanto in sede ordinaria che in sede straordinaria:

- a) per decisione del Consiglio Direttivo;
- b) su richiesta indirizzata al Presidente da almeno un terzo dei Soci.

### **Articolo 13 - Convocazione dell'Assemblea**

La convocazione dei Soci per le assemblee ordinarie e straordinarie sarà fatta per lettera semplice nonché per affissione nella Sede sociale.

L'avviso di convocazione dovrà essere inviato ed affisso almeno otto giorni prima della data stabilita e dovrà specificare l'ordine del giorno della seduta, il luogo e l'ora. Esso potrà contestualmente indicare anche il giorno e l'ora della seconda convocazione, e stabilire che questa sia fissata lo stesso giorno della prima convocazione a non meno di un'ora di distanza da questa.

In caso di dimissioni del Consiglio Direttivo, l'Assemblea straordinaria deve essere convocata entro trenta giorni dalla data delle dimissioni, a cura del Consiglio dimissionario o, in difetto, dal Revisore dei Conti.

#### **Articolo 14 - Costituzione e deliberazioni dell'Assemblea**

L'Assemblea in sede ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà più uno dei Soci.

In seconda convocazione essa è validamente costituita qualunque sia la presenza dei Soci.

L'Assemblea in sede straordinaria è validamente costituita sia in prima che in seconda convocazione con la presenza di almeno la metà più uno dei Soci.

È ammesso l'intervento per delega da conferirsi per iscritto esclusivamente ad altro Socio. Ogni Socio non può avere più di una delega.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in caso di sua assenza, da persona designata dall'Assemblea.

I verbali delle riunioni dell'Assemblea sono redatti da un Segretario, eletto fra i presenti di volta in volta dall'Assemblea.

Il verbale dell'Assemblea figurerà nell'apposito libro sociale ed un estratto dello stesso sarà affisso nei locali della sede sociale.

L'Assemblea ordinaria delibera, sia in prima che in seconda convocazione con la maggioranza minima della metà più uno dei voti espressi.

In caso di parità di voti l'Assemblea prevale in voto del Presidente.

L'Assemblea straordinaria delibera, sia in prima che in seconda convocazione, con la maggioranza di almeno i due terzi dei voti espressi.

Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione è necessario il voto favorevole di almeno i due terzi degli aventi diritto. Le deliberazioni prese in conformità allo statuto obbligano tutti i Soci anche se assenti, dissidenti o astenuti dal voto.

#### **Articolo 15 - Forma di votazione dell'Assemblea**

Le votazioni dell'Assemblea avverranno, su indicazione della stessa, per alzata di mano, per appello nominale o con voto segreto.

L'elezione degli organi sociali è normata da apposito regolamento proposto dal Consiglio Direttivo e discusso ed approvato dall'Assemblea in occasione della seduta elettorale.

In caso di votazione a scrutinio segreto il Presidente nominerà fra i presenti una commissione di scrutatori composta da tre persone. Qualora si proceda al rinnovo delle cariche sociali, tra gli scrutatori non dovranno essere presenti candidati alle elezioni. Ogni aderente all'Associazione ha diritto a un voto, qualunque sia la sua quota di adesione.

#### **Articolo 16 - Compiti dell'Assemblea**

All'Assemblea spettano i seguenti compiti:

in sede ordinaria:

- a) discutere e deliberare sui bilanci consuntivi e preventivi e sulle relazioni

- consuntiva e preventiva del Consiglio Direttivo;
- b) eleggere i membri del Consiglio Direttivo, e il Revisore dei Conti;
  - c) fissare, su proposta del Consiglio Direttivo, le quote di ammissione ed i contributi associativi, nonché la penale per i ritardati versamenti;
  - d) approvare l'eventuale regolamento interno predisposto dal Consiglio Direttivo;
  - e) discutere e deliberare su ogni altro argomento di carattere ordinario e di interesse generale posto all'ordine del giorno;
- in sede straordinaria:
- f) deliberare sulla trasformazione, fusione e scioglimento dell'Associazione;
  - g) deliberare sulle proposte di modifica dello statuto;
  - h) deliberare su ogni altro argomento di carattere straordinario e di interesse generale posto all'ordine del giorno.

È in facoltà dei Soci, purché la relativa richiesta scritta, sottoscritta da almeno un quinto dei Soci, pervenga al Consiglio Direttivo entro un mese precedente la data dell'Assemblea, ottenere l'inclusione di argomenti da porre all'ordine del giorno dell'Assemblea.

#### **Articolo 17 - Compiti del Consiglio Direttivo**

Il Consiglio Direttivo è responsabile verso l'Assemblea dei Soci della gestione dell'Associazione ed ha il compito di:

- convocare l'Assemblea;
- predisporre gli obiettivi dell'Associazione e le attività annuali per raggiungerli da sottoporre all'Assemblea, e ogni altro atto necessario alla gestione e all'Associazione dell'Associazione;
- dare esecuzione alle delibere assembleari;
- cooptare nuovi componenti in misura non superiore al 20% in aumento;
- ratificare o respingere i provvedimenti d'urgenza adottati dal Presidente;
- predisporre i bilanci preventivi e consuntivi da sottoporre all'Assemblea;
- deliberare su ogni atto di carattere patrimoniale e finanziario che ecceda l'ordinaria amministrazione;
- procedere all'inizio di ogni anno sociale alla revisione degli elenchi dei Soci per verificare la permanenza dei requisiti di ammissione di ciascun Socio prendendo gli opportuni provvedimenti in caso contrario;
- deliberare l'accettazione delle domande di ammissione di nuovi Soci;
- deliberare sull'adesione e partecipazione dell'Associazione ad enti ed istituzioni pubbliche e private che interessano l'attività dell'Associazione stessa, designandone i rappresentanti da scegliere tra i Soci;
- redigere l'eventuale regolamento interno;
- irrogare le sanzioni disciplinari.

#### **Articolo 18 - Composizione del Consiglio Direttivo**

Il Consiglio Direttivo è formato da 5 membri nominati dall'Assemblea ordinaria.

Il Consiglio Direttivo dura in carica per il periodo di tre anni e può essere revocato dall'assemblea, con la maggioranza dei due terzi dei componenti.

Esso elegge nel suo seno il Presidente ed il Tesoriere.

In caso di dimissioni, decesso, decadenza o altro impedimento di uno o più dei suoi membri, purché meno della metà, il Consiglio continuerà ad operare sino al termine del mandato.

Nel caso di dimissioni del Consiglio Direttivo, durante il periodo intercorrente fra tali dimissioni e la nomina del nuovo Consiglio Direttivo, il Consiglio dimissionario resta in carica per il disbrigo degli affari di ordinaria amministrazione. Si considera dimissionario l'intero Consiglio Direttivo qualora siano dimissionari almeno la metà più uno dei Consiglieri.

Il Consiglio Direttivo può sfiduciare il Presidente a maggioranza qualificata di 2/3 dei suoi componenti effettivamente in carica.

In caso di sfiducia o dimissioni del Presidente, il Consiglio Direttivo, a maggioranza qualificata della metà più uno dei suoi componenti effettivamente in carica, procede alla sua sostituzione, salvo casi di particolare gravità per cui si ritenga necessaria la convocazione di un'Assemblea straordinaria.

Il consigliere assente, senza giustificato motivo, per tre riunioni consecutive o comunque per sei riunioni nell'arco di un anno, viene dichiarato decaduto.

I membri del Consiglio Direttivo possono ricoprire cariche sociali in altre associazioni.

### **Articolo 19 - Riunioni del Consiglio Direttivo**

Il Consiglio Direttivo si riunisce sempre in unica convocazione almeno una volta al semestre e comunque ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario o quando lo richiedano tre componenti.

Le riunioni del Consiglio Direttivo devono essere convocate dal Presidente mediante avviso scritto, almeno cinque giorni prima, contenente gli argomenti posti all'ordine del giorno. In caso di urgenza la convocazione può avvenire mediante comunicazione telefonica o telegrafica o via fax o posta telematica senza il rispetto del termine sopraddetto. In particolari casi di necessità ed urgenza le consultazioni telefoniche o per posta telematica possono assumere a tutti gli effetti valore di riunioni del Consiglio Direttivo qualora vengano sentiti tutti i membri del Consiglio e vengano ratificate a verbale alla prima riunione successiva da tenersi entro un breve lasso di tempo, ferme restando le maggioranze previste.

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide con la presenza di almeno la maggioranza dei suoi componenti e sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza, da un consigliere designato dai presenti.

Il Consiglio Direttivo delibera a maggioranza semplice, per alzata di mano, in base al numero dei presenti. In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente.

Le sedute e le deliberazioni del Consiglio sono fatte constare da processo verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario di volta in volta nominato tra i presenti.

I consiglieri sono tenuti a mantenere la massima segretezza sulle discussioni e decisioni consiliari.

Soltanto il Consiglio con specifica delibera ha facoltà di rendere note quelle deliberazioni per le quali sia opportuno e conveniente dare pubblicità all'esterno.

Il Consiglio Direttivo, qualora lo ritenga opportuno, potrà invitare, a scopo consultivo, alle sue riunioni persone particolarmente competenti sugli argomenti da discutere.

Il Consiglio Direttivo nell'esercizio delle sue funzioni può avvalersi della collaborazione di commissioni consultive o di studio nominate dal Consiglio stesso, composte da Soci e non Soci. Il Consiglio può attribuire, a mezzo del Presidente, anche a terzi, il potere di compiere determinati atti o categorie di atti in nome e per conto dell'Associazione.

### **Articolo 20 - Compiti del Presidente**

Il Presidente, eletto in seno al Consiglio Direttivo, rappresenta, agli effetti di legge, di fronte a terzi ed in giudizio, l'Associazione stessa.

Il Presidente ha la responsabilità generale della conduzione e del buon andamento degli affari sociali.

Al Presidente spetta la firma degli atti sociali che impegnano l'Associazione sia nei riguardi dei Soci che dei terzi.

Il Presidente sovrintende in particolare l'attuazione delle deliberazioni dell'Assemblea dei Soci e del Consiglio Direttivo.

Il Presidente può delegare ad uno o più consiglieri parte dei suoi compiti, in via transitoria o permanente.

In caso di necessità, può adottare provvedimenti d'urgenza sottoponendoli entro 20 giorni alla ratifica del Consiglio Direttivo.

In caso il Presidente sia impedito all'esercizio delle proprie funzioni lo stesso viene sostituito da un Consigliere indicato dal Consiglio Direttivo in ogni sua attribuzione.

Il Presidente sottoscrive, congiuntamente al Segretario, i verbali dell'Assemblea e delle riunioni del Consiglio Direttivo, e cura che siano custoditi presso la sede dell'Associazione, dove potranno essere consultati dai soci.

### **Articolo 21 - Revisore dei Conti**

Il Revisore dei Conti è organo di controllo amministrativo.

Il Revisore dei Conti ha il compito di:

- esprimere se richiesti pareri di legittimità su atti di natura amministrativa e patrimoniale;
- controllare l'andamento amministrativo dell'Associazione;
- controllare la regolare tenuta della contabilità e la corrispondenza dei bilanci alle scritture contabili predisponendo una relazione al bilancio consuntivo da presentare all'Assemblea che approva il documento.

Il Revisore dei Conti è nominato dall'Assemblea anche tra i non Soci, e in questo caso potrà ricevere compensi per l'attività prestata.

Esso dovrà essere scelto in quanto dotato di adeguata esperienza in campo amministrativo e contabile e preferibilmente iscritto all'Albo dei Revisori dei Conti, dura in carica un anno e può essere rieletto.

L'incarico di Revisore dei Conti è incompatibile con qualsiasi altra carica sociale. Delle proprie decisioni il Revisore dei Conti fa prendere nota nel verbale delle assemblee dell'Associazione, a cui va allegata una sua relazione annuale.

### **Articolo 22 - Tesoriere**

Il Tesoriere cura la gestione amministrativa dell'Associazione e ne tiene idonea contabilità, effettua le relative verifiche, controlla la tenuta dei libri contabili, predispose il bilancio consuntivo e quello preventivo accompagnandoli da apposita relazione.

### **Articolo 23 - Patrimonio dell'Associazione**

Il patrimonio dell'Associazione è costituito da ogni bene mobile ed immobile che pervenga all'Associazione a qualsiasi titolo, nonché da tutti i diritti a contenuto patrimoniale e finanziario della stessa. Il patrimonio ed i mezzi finanziari sono destinati ad assicurare l'esercizio dell'attività sociale.

I beni immobili, i beni registrati mobili, nonché i mobili che sono collocati nella sede dell'Associazione sono elencati nell'inventario, che è depositato presso la sede dell'Associazione e può essere consultato dai Soci.

### **Articolo 24 - Entrate dell'Associazione**

Le entrate dell'Associazione sono costituite:

- dalla quota di iscrizione da versarsi da parte dei Soci all'atto dell'ammissione all'Associazione nella misura fissata dall'Assemblea ordinaria;
- dai contributi annui ordinari da parte dei Soci da stabilirsi annualmente dall'Assemblea ordinaria su proposta del Consiglio Direttivo;
- da eventuali contributi straordinari, deliberati dall'Assemblea in relazione a particolari iniziative che richiedano disponibilità eccedenti quelle del bilancio ordinario;
- da versamenti volontari dei Soci;
- da contributi delle pubbliche amministrazioni, degli enti locali, degli istituti di credito e di altri enti in genere;
- da introiti di manifestazioni e da raccolte pubbliche effettuate in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazioni;
- da azioni promozionali e ogni altra iniziativa consentita dalla legge;
- da donazioni e lasciti;
- da contributi di sostenitori, costituiti da imprese e privati;
- da corrispettivi di attività istituzionali e ad esse direttamente connesse ed accessorie;
- da proventi di attività marginali di carattere commerciale, che vengono inseriti in apposita voce del bilancio dell'Associazione e la cui destinazione viene deliberata dall'Assemblea in armonia con le finalità statutarie dell'Associazione e con i principi della legge 266/91;

- da rimborsi derivanti da convenzioni;  
da ogni altro tipo di entrate conseguite nel rispetto delle norme e leggi vigenti.

### **Articolo 25 - Destinazione degli avanzi di gestione**

All'Associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

L'Associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse ed accessorie.

### **Articolo 26 - Durata del periodo di contribuzione**

I contributi ordinari sono dovuti per tutto l'anno sociale in corso qualunque sia il momento dell'avvenuta iscrizione da parte dei nuovi Soci. Il Socio dimissionario o che comunque cessa di far parte dell'Associazione è tenuto al pagamento del contributo sociale per tutto l'anno sociale in corso.

### **Articolo 27 - Diritti dei Soci al patrimonio sociale**

L'adesione all'Associazione non comporta obblighi di finanziamento o di esborsi ulteriori rispetto al versamento originario all'atto dell'ammissione ed al versamento della quota annua di iscrizione. È comunque facoltà degli aderenti all'Associazione di effettuare versamenti ulteriori rispetto a quelli originari ed a quelli annuali.

I versamenti al patrimonio sociale possono essere di qualsiasi entità, fatti salvi i versamenti minimi stabiliti per l'ammissione e l'iscrizione annuale, e sono comunque a fondo perduto. I versamenti non sono quindi rivalutabili, né ripetibili in nessun caso. In caso di scioglimento dell'Associazione, in caso di morte, di recesso o di esclusione dall'Associazione non può pertanto farsi luogo al rimborso di quanto versato all'Associazione a titolo di versamento al patrimonio sociale.

Il versamento non crea altri diritti di partecipazione e, segnatamente, non crea quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi. Tali quote non possono essere trasmesse né per successione a titolo particolare, né per successione a titolo universale, né per atto tra vivi, né a causa di morte.

### **Articolo 28 – Bilanci**

L'esercizio sociale inizia il 1 gennaio di ogni anno e termina il 31 dicembre.

Per ogni esercizio dovrà essere predisposto un bilancio preventivo e consuntivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea ordinaria dei Soci.

Entro i quindici giorni precedenti la data dell'annuale Assemblea ordinaria dei

Soci, il Consiglio Direttivo è convocato per la predisposizione del Bilancio consuntivo dell'esercizio precedente e del Bilancio preventivo del successivo esercizio, da sottoporre all'approvazione della stessa Assemblea, con voto palese e con la maggioranza assoluta dei presenti.

I bilanci con i relativi allegati, debbono restare depositati presso la sede dell'Associazione nei dieci giorni che precedono l'Assemblea convocata per la loro approvazione, consentendone l'esame a tutti quei Soci che lo richiedano.

Il controllo sui bilanci, preventivo e consuntivo, viene effettuato dal Revisore dei Conti, limitatamente alla regolarità di tenuta contabile, ed eventuali rilievi critici a spese o a entrate sono allegati al bilancio nella relazione del Revisore e sottoposti all'Assemblea.

### **Articolo 29 – Convenzioni**

Le convenzioni tra l'Associazione di volontariato e altri enti e soggetti sono deliberate dal Consiglio Direttivo, e copia delle stesse è custodita, a cura del Presidente, nella sede dell'Associazione.

Le convenzioni sono stipulate dal Presidente, e il Consiglio Direttivo delibera sulle modalità di attuazione delle stesse.

### **Articolo 30 – Dipendenti e collaboratori**

L'Associazione di volontariato può assumere dipendenti, nei limiti previsti dalla legge 266/91.

I rapporti tra l'Associazione e i dipendenti sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento adottato dall'Associazione.

I dipendenti sono, ai sensi di legge e di regolamento, assicurati contro le malattie, infortunio e per la responsabilità civile verso terzi.

L'Associazione può giovare dell'opera di collaboratori prestatori di lavoro autonomo.

I rapporti tra l'Associazione ed i collaboratori di lavoro autonomo sono disciplinati dalla legge.

I collaboratori prestatori di lavoro autonomo sono assicurati contro le malattie, infortunio e per la responsabilità civile verso terzi.

### **Articolo 31 – Responsabilità**

I volontari dell'Associazione sono assicurati per malattie, infortunio e per la responsabilità civile verso terzi ai sensi dell'art. 4 della legge 266/91.

L'Associazione risponde, con le proprie risorse economiche, dei danni causati per

l'inosservanza delle convenzioni e dei contratti stipulati.

L'Associazione può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extracontrattuale dell'Associazione stessa.

### **Articolo 32 - Scioglimento e liquidazione dell'Associazione**

In caso di scioglimento per qualsiasi causa l'Assemblea designerà uno o più liquidatori determinandone i poteri. Il netto risultante della liquidazione sarà devoluto al Child In Need Institute (CINI), India.

### **Articolo 33 - Clausola compromissoria**

Qualunque controversia sorgesse in dipendenza della esecuzione o interpretazione del presente statuto e che possa formare oggetto di compromesso, sarà rimessa a giudizio di un arbitro amichevole che giudicherà secondo equità e senza formalità di rito, dando luogo ad arbitrato irrituale. L'arbitro sarà scelto di comune accordo dalle parti contendenti; in mancanza di accordo, alla nomina dell'arbitro provvederà il Presidente del Tribunale competente per la sede dell'Associazione.

### **Articolo 34 - Rinvio**

Per tutto quanto non è previsto dal presente statuto si fa rinvio alle norme di legge ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico italiano.